



## SETTORE 4° ANAGRAFICO CERTIFICATIVO

DISPOSIZIONE N.2 DEL 28 NOVEMBRE 2019

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- **Visto** l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile;
- **Visti** gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., nonché l'art. 11, recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;
- **Visto** l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare i commi 2 e 2 bis, aventi ad oggetto l'obbligo di sottoscrizione delle istanze telematiche, da inviarsi al Registro delle Imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, mediante l'utilizzo di un dispositivo di firma digitale;
- **Visto** il Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 emanato per l'attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa all'utilizzo delle firme elettroniche;
- **Visto** l'art. 10 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che regola la validità del documento amministrativo elettronico sottoscritto con un dispositivo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato;
- **Visto** combinato disposto degli artt. 20 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che consentono l'invio telematico delle istanze agli organi della pubblica amministrazione, nelle ipotesi in cui ad esse sia associato un dispositivo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato;
- **Visto** l'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha imposto l'obbligo di utilizzo della Comunicazione Unica per la nascita di qualunque impresa attraverso l'utilizzo dello strumento telematico;
- **Visto** l'art. 20, comma 7bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- **Ritenuto** che, come sottolineato più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico, la predetta procedura *" ... non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione ..."*;
- **Considerato** pertanto che, nel caso della specifica modulistica "registro imprese", la predetta normativa di riferimento è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di Registro delle Imprese, nonché nelle disposizioni speciali oggi vigenti, quali quelle richiamate dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;



- **Rilevato**, inoltre, che nel caso della modulistica "registro imprese", devono ritenersi applicabili i criteri di legittimazione per la corretta sottoscrizione delle istanze, illustrati nella circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, alla luce dei quali l'obbligato alla presentazione di una pratica per poterla legittimamente sottoscrivere, dovrà munirsi di un apposito certificato di sottoscrizione digitale qualificato;
- **Preso atto** che lo strumento della firma digitale rappresenta l'unico strumento che possa garantire la certezza giuridica della paternità di un documento informatico rispetto al soggetto che lo sottoscrive;
- **Considerato** che tra i compiti del Registro delle Imprese, nell'ottica della piena applicazione della previsione di cui all'art. 31, 2° comma della legge n. 340/2000, rientra quello preminente della diffusione capillare del dispositivo di firma digitale, non solo tra gli imprenditori, ma anche nei confronti di qualunque privato cittadino;
- **Preso atto** della ridefinizione delle procedure afferenti il Settore Anagrafico Certificato ed, in particolare, delle modalità da seguire per procedere alla trasmissione delle pratiche telematiche;
- **Ritenuto** che la cd. *procura speciale sottoscritta con firma autografa del soggetto obbligato* ed accompagnata dalla copia del documento di identità personale del sottoscrittore non risponde più alle specifiche esigenze richieste dal procedimento amministrativo applicabile alle iscrizioni, ai depositi e alle denunce da effettuarsi nel Registro delle Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo;
- **Valutato** di dover concedere un lasso di tempo sufficiente agli operatori per adeguarsi alle misure stabilite dalla presente disposizione e minimizzarne gli effetti per le imprese coinvolte;
- **Acquisita** la proposta formulata dal Dr. Antonio BRUNO, Responsabile e Titolare di P.O. del Servizio "SEGRETARIA DEL CONSERVATORE";
- **Sentiti** la Sig.ra Antonia SODANO, il Dr. Francesco PALLADINO e il Dr. Nicola MASTROPAOLO, rispettivamente responsabili e titolari di P.O. dei Servizi "REGISTRO IMPRESE – SEZIONE ORDINARIA" - "REGISTRO IMPRESE – SEZIONE SPECIALE" e "ARTIGIANATO";
- **Ritenuto** necessario provvedere in merito

## DISPONE

- **che, con effetto dal 3 febbraio 2020**, il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione di una domanda, di una denuncia o di un atto da pubblicare e/o depositare al Registro delle Imprese/R.E.A./Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio IAA di Bari (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.), trasmetta telematicamente la prescritta modulistica ministeriale, **esclusivamente**, previa sottoscrizione della stessa con il proprio dispositivo di firma digitale;



- che ciascun soggetto nominato, confermato e/o designato apponga la propria sottoscrizione digitale alla modulistica informatica trasmessa (Distinta Fedra/StarWeb), nelle ipotesi in cui sia necessario dimostrare l'avvenuta accettazione dell'incarico ricevuto (amministratori, sindaci, revisori, liquidatori, procuratori, ecc) e l'istanza o la denuncia non provenga da un pubblico ufficiale (notaio);

- che, con effetto dal **3 febbraio 2020**, qualsiasi istanza che provenga al Registro delle Imprese/R.E.A./Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio IAA di Bari accompagnata dalla cd. *procura speciale sottoscritta con firma autografa del soggetto obbligato* sia ritenuta irricevibile e pertanto venga respinta con apposito provvedimento del Conservatore, salvo che non risulti regolarizzabile attraverso l'apposizione della sottoscrizione digitale dell'interessato nei termini concessi dall'Ufficio.

Nel confermare che, qualora incaricati dai soggetti obbligati, gli intermediari abilitati continueranno ad espletare le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche, si ribadisce che questi ultimi dovranno accertarsi che a tutti i files, costituenti l'istanza o la denuncia, sia **sempre** associata la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.

Si sottolinea che continueranno ad essere accettate, senza la cd. *procura speciale*, come già avviene attualmente, le pratiche che l'intermediario, *ex lege*, ha il potere di firmare digitalmente su incarico dell'imprenditore e depositare direttamente al Registro delle Imprese (es. bilanci di esercizio, cessione di quote di s.r.l., ecc.).

*Il Conservatore del Registro delle Imprese*  
(avv. Vincenzo Pignataro)

*il Capo del Servizio - P.O. R.I. Sezione Ordinaria*

Sig.ra Antonia SODANO

*il Capo del Servizio - P.O. R.I. Sezione Speciale*

Dr. Francesco PALLADINO

*il Capo del Servizio - P.O. Artigianato*

Dr. Nicola MASTROPAOLO

*il Capo del Servizio - P.O. Segreteria del Conservatore*

Dr. Antonio BRUNO

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari

corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel. +39 080 2174111 - fax +39 080 2174228

PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it - partita IVA 02517930729 - codice fiscale 80000350720